



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 75 DEL 12.11.2020

OGGETTO: MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO ED EPISODI DI ASSEMBRAMENTO LEGATI ALL'ANDAMENTO DELLA CURVA EPIDEMIOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

Visto il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare l'articolo 1 comma 5;

Visto il Decreto Legge del 07 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un consistente, progressivo aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di appositi **D.P.C.M in data 13.10.2020, in data 18.10.2020 e in data 24.10.2020;**

Che al fine di concorrere nell'azione governativa di contrasto alla diffusione del virus si è reso necessario adottare a livello locale i seguenti provvedimenti:

Ordinanza Sindacale n. 69 del 14.10.2020 di chiusura dei distributori automatici H24 dalle ore 21,00 alle 06,00, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua" e distributori presenti presso le farmacie e parafarmacie e per gli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie;

Ordinanza Sindacale n. 70 del 16.10.2020 di chiusura dalle ore 24,00 alle ore 06,00 del giorno seguente di tutte quelle attività preposte alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande; fatto salvo lo svolgimento delle relative attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico dei prodotti, con espresso divieto della contestuale attività di vendita;

Ordinanza Sindacale n. 72 del 23.10.2020 di chiusura di parchi e giardini pubblici dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo; di permanenza in pinete, spiagge, arenili e scogliere; di chiusura dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo di distributori H24, con eccezioni di distributori di “cassette d’acqua, farmacie e parafarmacie; di consumo dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo di alimenti su strade, piazze, parchi, giardini e ville aperte al pubblico e il divieto H24 di consumo di bevande alcoliche nei medesimi luoghi; il divieto di assembramenti in luoghi pubblici e di spettacoli, eventi ed attività culturali in luoghi aperti;

Visto il successivo D.P.C.M. del 03.11.2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, nonché “ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”;

Viste le note del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 del 07.11.2020 e successiva n. 15350/117/2/1 del 09.11.2020 recanti indicazioni esplicative riguardanti i principali profili innovativi del detto D.P.C.M 03.11.2020;

Considerato che all’art. 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 con Ordinanza del Ministro della Salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”;

Considerato che l’art. 1 comma D.P.C.M. del 3 novembre 2020 prevede che “delle strade o piazze nei centri abitati, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Ravvisato che sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 18:00 e fino alle ore 05:00; e che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale di Taranto, hanno evidenziato le enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione – movida – nelle ore serali e notturne;

Ravvisata, inoltre, la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

Avuto riguardo agli esiti delle riunioni del Comitato Prov.le per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, indette dal Prefetto di Taranto e svoltesi in data 05.11.20 e 11.11.2020, sui temi dell'emergenza sanitaria e sulle più convenienti disposizioni integrative da adottarsi da parte dei Sindaci ai fini del contenimento del contagio;

Avuto, inoltre, riguardo agli esiti delle riunioni della Conferenza dei Sindaci ASL – Taranto, indette dal Sindaco di Taranto in qualità di Presidente dell’organo stesso e svoltesi in data 05.11.2020 e



11.11.2020 alla presenza dei Sindaci della Provincia, dei Consiglieri regionali della Provincia e delle autorità sanitarie dell'ASL Taranto e della Regione Puglia, sui temi dell'emergenza sanitaria e della relativa organizzazione sanitaria del territorio;

Preso atto che dall'analisi dei dati finora raccolti, sia dall'Autorità di P.S. che dalla Polizia Locale, nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze ecc.) per le quali occorre, al momento, e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1, comma 4, DPCM 03 novembre 2020;

Ritenuto, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Valutata la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del DPCM 03 novembre 2020 nonché di favorire un efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

Sentite le Associazioni di categoria dei settori dell'artigianato e del commercio, alle quali, considerato quanto premesso, è stata riportata la necessità di adottare misure urgenti con effetti anche sui settori dell'artigianato e del commercio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Considerato, inoltre, il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto, in particolare, il comma 4 del succitato art. 54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione; **e che** tali provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Visti:

- L'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 347 del 03.10.2020, n. 397 del 22.10.2020, n. 399 del 25.10.2020, n. 407 del 28.10.2020, n. 413 del 06.11.2020;
- Visti i D.P.C.M. del 13.10.2020, del 18.10.2020, del 24.10.2020 e del 03.11.2020;
- Viste le note del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/2/1 del 07.11.2020 e del 09.11.2020.

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname, all enclosed within a large, loopy oval shape.

ORDINA

A far data da venerdì 13 novembre e fino a tutto il 03 dicembre 2020, per i motivi sopra citati, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- La chiusura di parchi e giardini pubblici, nonché della passeggiata a mare ubicata sul Lungomare Vittorio Emanuele III, fatta salva la garanzia di consentire l'accesso alle attività commerciali in essi contenute secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia;
- Il divieto di permanenza in pinete, spiagge, arenili e scogliere intesi come luoghi di aggregazione; restano esclusivamente consentiti il transito e l'attività sportiva di transito e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia;
- La sospensione, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie;
- La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali, ad esclusione del settore alimentare, di tabacchi, farmacie, parafarmacie e carburanti. Resta consentita la possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all'apertura;
- La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua" e i distributori automatici di tabacchi e carburante nonché quelli presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie;
- Il divieto H24 di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica su aree pubbliche, incluse strade e piazze;
- L'esclusivo svolgimento di mercati rionali e settimanali con l'utilizzo di tutte le misure di sicurezza e distanziamento necessarie, vietando ogni altra tipologia di attività mercatale. Le attività consentite saranno monitorate per una settimana e l'eventuale violazione delle presenti disposizioni comporterà, con successivo provvedimento, la chiusura dei settori non alimentari e/o di intere aree mercatali.
- Ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire, all'esterno e all'interno degli esercizi stessi, il rispetto della distanza interpersonale prevista dal vigente DPCM in materia utile ad evitare episodi di assembramento, mediante la predisposizione di corridoi con l'ausilio di elementi fisici nonché distanziatori opportunamente presegnalati.
- La costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, nonché delle relative tastiere e pulsantiere.

DISPONE

- La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i venerdì, sabati e domeniche, delle seguenti vie: Via D'Aquino (nel tratto compreso tra Via Cavour e Piazza Maria Immacolata) e Via Di Palma (nel tratto compreso tra Piazza Maria Immacolata e Via Pupino).
- La chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i giorni, delle seguenti piazze: Piazza Maria Immacolata, Piazza della Vittoria, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Garibaldi, Piazza Bettolo, Piazzale Bestat, Piazza Medaglie D'Oro, Piazza Sicilia, Piazza Masaccio, Piazza Lo Jucco.



Resta consentito, sempre e in ogni caso, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

DISPONE ALTRESÌ

- L'apertura dei Cimiteri comunali nel rispetto delle misure previste dal vigente DPCM, rimandando alla Direzione competente la regolamentare, le modalità operative e gli orari di accesso alle strutture. L'apertura sarà monitorata per una settimana e l'eventuale violazione delle presenti disposizioni comporterà, con successivo provvedimento, la chiusura di uno o di entrambi i Cimiteri.
- La possibilità di accesso in parchi e giardini individuati dalla Direzione competente al fine di consentire le attività previste dal già attuato progetto "Spazi verdi in città" in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Taranto. Si conferma, inoltre, la possibilità di accesso anche per altri soggetti fragili e con specifiche esigenze di salute che saranno autorizzati dalla Direzione di competenza.

PRECISA

- Che le attività di ristorazione sono consentite sempre con consegna a domicilio e dalle ore 05.00 alle ore 22.00 con modalità asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; si precisa, inoltre, che la modalità asporto prevede che cibi e alimenti vengano venduti in confezioni chiuse e non pronti per la consumazione.
- Che restano consentite, nella fascia oraria di chiusura, per le attività professionali, artigianali, commerciali e di ristorazione ogni attività che non comporti la presenza di clientela nonché le sole attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico merci e quant'altro necessario ai fini di regolare la funzionale apertura delle attività stesse.
- Che le presenti disposizioni in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano anche a tutte le aree di servizio e rifornimento carburante presenti nell'intero territorio comunale;

RAMMENTA

- L'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM.
- Che sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, salute, assistenza, nonché per motivi di studio, per l'acquisto di merci nelle attività commerciali consentite nonché fino a chiusura per alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi e carburanti e alle ore 22.00 per servizio di ristorazione d'asporto.
- Che è fortemente raccomandato, nella restante parte della giornata, non muoversi con mezzi di trasporto pubblici e privati se non per le motivazioni sopra riportate.

SI RISERVA

In caso di ulteriore aumento dei contagi legati alla pandemia di COVID-19 o mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, l'adozione di provvedimenti integrativi finalizzati a prevenire il proseguimento di condizioni di assembramento.



DISPONE

Che la presente Ordinanza Sindacale abroga e sostituisce la precedente in materia.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi del D.L. n. 83/2020 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/00).

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
- Di inviare copia alla Direzione Attività produttive, Patrimonio, Ambiente, Sport e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- Di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs 267/2000 e dalla nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/2/1, al Sig. Prefetto e al Sig. Questore per le attività di coordinamento insieme con le Forze dell'Ordine e, per le aliquote di competenza, il Corpo di Polizia Locale, ai fini della vigilanza sull'esatta esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.

DISPONE

Che a supporto delle attività di monitoraggio e controllo delle vie e piazze chiuse dal presente provvedimento nonché di mercati e cimiteri, possa essere impiegato il contributo delle Associazioni di Protezione Civile regolarmente iscritte presso l'Albo regionale.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Taranto, lì 12.11.2020

Il Dirigente Superiore
Michele Matichecchia



Il Sindaco
Rinaldo Melucci

